

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI DI  
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.**

---

## **SOMMARIO**

- ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO**
- ART. 2 REQUISITI**
- ART. 3 INFORMAZIONI DI CONTESTO**
- ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**
- ART. 5 PREZZO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO**
- ART. 6 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE**
- ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**
- ART. 9 IMPORTO DEL CONTRATTO**
- ART. 10 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 11 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONE DI RINNOVO**
- ART. 12 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**
- ART. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**
- ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 15 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**
- ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**
- ART. 17 SUBAPPALTO**
- ART. 18 TUTELA DEI LAVORATORI**
- ART. 19 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**
- ART. 20 SICUREZZA**
- ART. 21 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**
- ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 24 OBBLIGHI ASSICURATIVI**
- ART. 25 PENALI**
- ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 27 RECESSO**
- ART. 28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- ART. 29 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 30 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**
- ART. 31 SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 32 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**
- ART. 33 NORMA DI CHIUSURA E RINVII NORMATIVI**

## ART. 1

### OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

1. L'attività oggetto del servizio comprende tutte le prestazioni correlate agli adempimenti inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente a carico del Medico Competente e, in particolare, dagli artt. **25** e **41** del **D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.**

2. Ferma restando l'esecuzione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa citata al comma 1, viene richiesta, in particolare, **la seguente attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza**:

- A. **visita obbligatoria ai luoghi di lavoro;**
- B. valutazione dell'ambiente di lavoro, delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, di precedenti indagini ambientali o altra documentazione inerente l'Igiene e Medicina del Lavoro ai fini della redazione del **Piano di Sorveglianza Sanitaria**;
- C. programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. attraverso **protocolli sanitari** definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Il servizio di sorveglianza sanitaria prevede **la nomina di un Medico Competente, la redazione o revisione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e il suo aggiornamento per tutta la durata contrattuale**;
- D. **partecipazione, per gli aspetti sanitari, alla compilazione od aggiornamento del documento di valutazione dei rischi** previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.e ii.;
- E. **collaborazione alla scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI)**;
- F. assistenza/consulenza tecnico-normativa in tema di Medicina ed Igiene del Lavoro per tutto il periodo dell'incarico;
- G. collaborazione con il datore di lavoro e il RSPP all'attività di informazione e formazione dei lavoratori e dei RLS sui rischi ai quali essi sono esposti e sulle modalità individuali e collettive per evitarli/ridurli;
- H. rapporti con organi ispettivi, INAIL, Organizzazioni Sindacali, Magistratura, etc.... per problemi inerenti l'Igiene e la Medicina del Lavoro;
- I. **partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza** con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, datore di lavoro e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e comunicazioni conseguenti;
- J. **informazione** ai lavoratori sul significato e sul risultato degli accertamenti clinico-strumentali a cui sono sottoposti e consegna agli stessi di copia degli accertamenti clinico-strumentali eseguiti;
- K. predisposizione ed aggiornamento di cartelle sanitarie, predisposizione della documentazione obbligatoria, **tenuta dello scadenziario e calendarizzazione delle visite mediche e degli altri accertamenti sanitari periodici**;
- L. **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso**, nel rispetto delle disposizioni, e con salvaguardia del segreto professionale;
- M. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornitura delle informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

3. Vengono, inoltre, richieste le seguenti **prestazioni tecniche**:

- visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica e non, con giudizio di idoneità specifica, visita medica - videoterminale e le altre visite previste all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 (in via presuntiva n. 30/anno).

4. I quantitativi indicati nel presente articolo per ciascuna prestazione richiesta sono puramente indicativi, essendo possibili degli scostamenti senza che ciò implichi per l'Affidatario il diritto al risarcimento del danno, ad indennizzi o ristori di qualsiasi sorta.

## ART. 2

### REQUISITI

1. È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

#### - idoneità professionale:

a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero iscrizione ad un albo o registro professionale, ovvero svolgimento di un'attività non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge n. 4/2013;

b) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

c) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 122/2010;

d) per lo svolgimento dell'attività di Medico Competente, lo stesso deve possedere i titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. ed essere iscritto nell'elenco di cui al comma 4 del citato articolo;

e) possesso di ulteriori speciali abilitazioni se previste.

**2. Il Medico Competente offerto dall'Aggiudicatario deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. da almeno 3 anni maturati alla data di invio della lettera d'invito.**

## ART. 3

### INFORMAZIONI DI CONTESTO

1. Al fine di definire il contesto operativo in cui l'Affidatario dovrà svolgere il servizio, si riportano alcune informazioni che renderanno possibile la corretta valutazione del servizio e la conseguente formulazione dell'offerta economica.

**2. Informazioni riguardanti il personale in servizio presso Trento Riscossioni S.p.A.:  
totale personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l'Ente: n. 51 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato.**

3. Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono quelle previste dagli attuali protocolli sanitari: **i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono n. 52, tutti addetti ad attività d'ufficio.**

4. Il numero di lavoratori di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo e può subire variazioni in funzione di eventuali modifiche organizzative; variazioni in aumento o in diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

## ART. 4

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a rendere disponibile, **entro 5 giorni dall'avvio del servizio, nel territorio del Comune di Trento (ad esclusione delle circoscrizioni Bondone, Sardagna, Povo, Villazzano, Argentario, Meano e Mattarello) un ambulatorio** dotato di adeguata attrezzatura e strumentazione per svolgere le visite preventive in fase preassuntiva, preventive, le visite mediche, periodiche e non, con giudizio di idoneità specifica, le visite mediche – videoterminalisti, le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., garantendone la disponibilità per tutta la durata del contratto.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'idoneità e la conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 del presente articolo.

3. Qualora l'Amministrazione accerti la non idoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 del presente articolo, applica le penali ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 del presente capitolato.

4. Nel caso di accertata grave inidoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1 e comma 2 lett. n) del presente capitolato con conseguente incameramento della cauzione di cui all'art. 23 del

presente capitolato, fatti salvi i maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire a seguito dell'inadempimento, e con le modalità e le conseguenze di cui al medesimo articolo 26 del presente capitolato.

5. Il Medico Competente deve garantire la sua sostituzione, nei casi di ferie o malattie o altre casistiche di impedimento allo svolgimento delle competenze previste nel presente capitolato in modo da garantire continuità alla prestazione.

6. In casi e per motivi eccezionali, è facoltà dell'Affidatario, sostituire il Medico con altro Medico in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto, previo accordo con l'Amministrazione.

**7. Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenzari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del Piano di sorveglianza sanitaria.** Le visite periodiche di sorveglianza sanitaria saranno programmate direttamente dal Medico Competente, che è tenuto ad informare la stazione appaltante **con almeno 10 giorni di anticipo.**

**8. L'elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività.**

9. In ogni caso, il Medico Competente è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione e all'interessato degli esiti degli accertamenti sanitari.

## **ART. 5**

### **PREZZO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO**

1. Per le attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza come definite all'art. 1 commi 1 e 2 del presente capitolato speciale d'appalto, l'Aggiudicatario incasserà un importo a forfait pari ad **€ 450/anno**, diminuito della percentuale di ribasso offerta, oltre all'applicazione dell'IVA se dovuta.

2. Per le prestazioni tecniche come definite all'art. 1 comma 3 del presente capitolato, l'Aggiudicatario incasserà l'importo di **€ 55,00**, diminuito dell'identica percentuale di ribasso offerta, per ciascuna delle seguenti prestazioni: visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica e non, con giudizio di idoneità specifica, visita medica - videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

3. L'importo complessivo presunto annuale stimato **per trenta visite annue** del contratto corrisponde ad **€ 2.100 (IVA esclusa)** ed è determinato dall'importo a forfait di cui al comma 1 del presente articolo per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza cui va aggiunta la sommatoria delle visite mediche per le quantità presunte.

## **ART. 6**

### **NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE E INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELL'IMPRESA**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla preselezione, da presentare all'Amministrazione Contraente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, di almeno 1 figura idonea a ricoprire il ruolo di Medico competente, il cui profilo risponda ai titoli e ai requisiti stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall'art. 2 del presente capitolato.

2. Il Medico Competente, inoltre, dovrà partecipare ed essere in regola con i crediti previsti dal programma di educazione continua in medicina secondo il comma 3 del citato art. 38.

3. Qualora il Datore di lavoro, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad un'ulteriore preselezione di altre figure idonee.

4. Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche l'Amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro.

5. L'Appaltatore dovrà comunicare i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail del Medico Competente.

6. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del Referente dell'Impresa per il servizio di Medico Competente, con indicazione del recapito cellulare e indirizzo e-mail dello stesso. Il Referente dell'Impresa dovrà essere reperibile via telefono tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

## **ART. 7**

### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'aggiudicazione è disposta nei confronti del concorrente che ha formulato la miglior offerta economica, determinata dal prezzo più basso derivante dall'applicazione del ribasso percentuale **unico** offerto sull'importo a forfait per l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza, e sui prezzi unitari a base di gara per la visita medica preventiva in fase preassuntiva, preventiva, visita medica, periodica enon, con giudizio di idoneità specifica, visita medica - videoterminalisti e le altre visite previste all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 .

## **ART. 8**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il capitolato speciale d'appalto;
  - b) l'offerta economica dell'Appaltatore;
2. Dopo l'aggiudicazione si provvederà alla stipulazione del contratto tramite lo scambio di corrispondenza commerciale.

## **ART. 9**

### **IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L'importo annuale presunto posto a base di gara è pari ad **€ 2.100,00** (IVA esclusa), **oltre € 50,00 annui per costi diretti COVID 19 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Come previsto dall'art. 7 ter della L.P. n. 2 /2020 e ss.mm. e ii. e dalla delibera di Giunta provinciale n. 726 del 29.05.2020, tali costi, sono riconosciuti come oneri della sicurezza che l'affidatario deve sostenere per l'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (acquisto di maschere facciali filtranti monouso tipo chirurgico e acquisto di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani). Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. L'importo derivante dalla migliore offerta presentata in sede di gara è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire il corretto espletamento del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Ai fini dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 12.900 (la somma dell'importo corrispondente alla durata iniziale del primo triennio di affidamento dell'appalto - € 6.300+ € 150,00 per costi diretti COVID + per l'opzione di rinnovo di cui all'art. 11 comma 7 del presente capitolato € 6.300+ € 150,00 per costi diretti COVID).

## **ART. 10**

### **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

## **ART. 11**

### **AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONE DI RINNOVO**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione

appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore.

5. Il contratto ha la durata di **3 anni** decorrenti dalla data di avvio del servizio. L'avvio del servizio è previsto con il giorno **1 gennaio 2023**.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'Aggiudicatario l'avvio del contratto **in via anticipata rispetto alla stipulazione del contratto (esecuzione d'urgenza)**, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicatario stesso tramite PEC.

7. A norma dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. n. 26/2016 e ss.mm. e ii., la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto (**OPZIONE DI RINNOVO**), alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

## **ART. 12**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

1. L'Affidatario, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, sarà tenuto ad effettuare, in corso di contratto, prestazioni in aumento o in diminuzione rispetto ai quantitativi stabiliti dal presente capitolato fino al limite del 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti. L'Amministrazione è autorizzata a chiedere all'Affidatario l'estensione ad altre prestazioni non comprese nel presente capitolato. In tale caso il prezzo unitario e la qualità di tali prestazioni saranno concordate prima della consegna tra l'Amministrazione e l'Affidatario. In ogni caso è necessaria la previa adozione dei necessari atti provvedimenti e negoziali, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

## **ART. 13**

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO**

Il pagamento del corrispettivo forfettario per **l'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza viene erogato all'Appaltatore in rate semestrali con il compenso per le visite effettuate nel semestre precedente**, ferma restando la rendicontazione delle attività espletate.

1. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

2. L'Aggiudicatario deve far pervenire all'indirizzo pec della Società (*trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it*) il rendiconto relativo all'attività espletata di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza, nonché l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti, entro il primo giorno utile.

3. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione delle obbligazioni cui si riferisce la singola rata e nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

4. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare

fiscalmente.

5. L'accertamento della regolare esecuzione avviene, in ogni caso, a condizione che sia pervenuto, nei termini previsti al comma 4 del presente articolo, il rendiconto relativo all'attività di sorveglianza sanitaria e pratiche organizzative-documentali connesse/assistenza/consulenza come definite all'art. 1 del presente capitolato speciale d'appalto, effettuate nel trimestre di riferimento, e che sia pervenuto il rendiconto con l'elenco contenente i nominativi dei dipendenti visitati. L'accertamento della regolare esecuzione avviene attraverso **l'approvazione del rendiconto** da parte della stazione appaltante ed è condizione essenziale per procedere all'emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha facoltà di richiedere all'Appaltatore documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni del rendiconto. Tali richieste sospenderanno la decorrenza dei termini di approvazione, che riprenderanno a decorrere con la presentazione della documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

6. Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del contratto stesso ed avviene entro 30 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 30 giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

7. Per l'espletamento, da parte dell'Amministrazione della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.

8. In ottemperanza alle disposizioni sulla fatturazione elettronica di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, questa Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del citato DM 55/2013.

9. La fattura elettronica presenta caratteristiche peculiari che devono essere tenute ben presenti:

- deve essere generata seguendo uno specifico standard (Standard PA);
- va firmata digitalmente;
- deve essere inserito il codice CIG (codice identificativo di gara);
- l'invio deve avvenire esclusivamente tramite il sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio – SDI);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

I pagamenti sono disposti con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

Le fatture dovranno inoltre contenere l'esplicita indicazione del numero e data dell'ordinativo a cui si riferisce la fattura.

10. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

11. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le modalità di applicazione saranno concordate con l'aggiudicatario; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

12. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 13, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra



assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

13. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

#### **ART. 14**

##### **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto stesso. In particolare, le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

2. Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto viene assicurato dal Direttore dell'esecuzione il quale verifica che tutte le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità ai documenti contrattuali.

3. La verifica di conformità viene svolta dal Direttore dell'esecuzione in corso di esecuzione del contratto **con attestazione a cadenza semestrale, in occasione dell'approvazione del rendiconto di cui all'art. 13 reso dall'Appaltatore** e a conclusione della prestazione contrattuale ed ogniqualvolta si renda necessario al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

5. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

6. In ogni caso il RUP/Direttore dell'esecuzione o loro incaricati possono effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato in tutti i suoi aspetti. L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile detta attività di verifica e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che la stazione appaltante ritenga opportuno acquisire.

#### **ART. 15**

##### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

#### **ART. 16**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione

da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **ART. 17**

### **SUBAPPALTO**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, il subappalto non è ammesso.

2. Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di servizi individuate dall'art. 105 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.: in particolare, per quanto riguarda il presente appalto

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

## **ART. 18**

### **TUTELA DEI LAVORATORI**

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **ART. 19**

### **CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

## **ART. 20**

### **SICUREZZA**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii..

3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

5. La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura meramente intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs 81/2008 e s.m.i. non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del decreto sopra citato.

## **ART. 21**

### **ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

## **ART. 22**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Trentino Riscossioni S.p.A. e l'Appaltatore, in quanto autonomi titolari del trattamento, sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

2. L'Appaltatore si impegna a non trattare in maniera illecita o illegittima e in particolare a non diffondere o consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito del presente contratto.

## **ART. 23**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare garanzia definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato, di **importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale** determinato con riferimento alla somma di tutti gli anni di durata del contratto (salve eventuali maggiorazioni previste dall'art. 103 di cui sopra) con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

3. La garanzia definitiva garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

8. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del

D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **ART. 24**

##### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

1. L'Aggiudicatario si assume tutti i rischi derivanti, nell'espletamento del servizio, da infortuni o da responsabilità verso terzi. A tal fine, prima dell'avvio del servizio, dovrà produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del servizio, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 e durata pari alla durata del contratto.
2. Qualora la polizza venga sottoscritta per periodi inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta fino al termine del rapporto contrattuale, dando prova al Servizio competente dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro i termini della scadenza periodica della polizza.
3. L'inottemperanza a quanto prescritto al comma precedente può essere causa di risoluzione del contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

#### **ART. 25**

##### **PENALI**

1. È stabilita una penale di € 40,00 per ogni giorno di ritardo imputabile all'Aggiudicatario rispetto al termine fissato dall'art. 4, commi 7 e 8 del presente capitolato.
2. In caso di accertamento di carenze di gestione/inadempienze diverse dal mancato rispetto del termine suddetto l'Amministrazione procede a diffidare in forma scritta l'Appaltatore a fornire le proprie giustificazioni e/o a regolarizzare la propria posizione entro un termine breve, e comunque non superiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.
3. Decorso il termine suddetto senza che l'Appaltatore abbia fornito in forma scritta valide giustificazioni o abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione o se le giustificazioni fornite dall'Appaltatore non sono ritenute valide ed accettabili da parte dell'Amministrazione, l'Amministrazione applica una penale pari a € 500,00 per ogni irregolarità contestata e non regolarizzata entro il termine. In ogni caso, per ogni irregolarità contestata all'Appaltatore e non validamente giustificata, l'Amministrazione applica una penale pari ad € 100,00. L'applicazione delle penali avviene mediante decurtazione dell'importo corrispondente dal primo pagamento utile successivo o mediante incameramento parziale o totale della cauzione definitiva di cui all'art. 23, che dovrà essere tempestivamente reintegrata.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. In ogni caso di applicazione delle penali sopra indicate, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dell'ulteriore danno subito.

#### **ART. 26**

##### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) in caso di mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto e, in particolare, in caso di mancata costituzione dell'ambulatorio per effettuare le visite di cui all'art. 4, comma 1 del presente capitolato, nel termine ivi previsto, nonché in caso di indisponibilità dell'ambulatorio o di idonei centri per svolgere tutti o parte degli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui all'art. 4 comma 2 del presente capitolato;
  - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 5, del presente capitolato;
  - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 4, del presente capitolato;
  - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
  - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi (ambulatorio e centri di cui all'art. 4 del presente capitolato) nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
  - n) nel caso di accertata grave inidoneità/non conformità alle normative specifiche dell'ambulatorio previsto al comma 1 dell'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto e/o degli eventuali centri previsti al comma 2 dell'art. 4 del presente capitolato speciale d'appalto;
  - o) grave ritardo nell'elaborazione e consegna del Piano sanitario;
  - p) gravi ritardi nel rispetto degli scadenziari e dei termini previsti dall'art. 4 comma 9 del presente capitolato;
  - q) in caso di carenze di gestione/inadempienze, violazioni degli obblighi nascenti dal contratto che siano, motivatamente, giudicate dall'Amministrazione di particolare gravità.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

## **ART. 27**

### **RECESSO**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 28**

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **ART. 29**

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'impresa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata, l'appaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa sopracitata ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
4. In ossequio alla normativa sopracitata, l'Amministrazione comunale verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

## **ART. 30**

### **OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Trentino Riscossioni ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

## **ART. 31**

### **SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. In particolare, l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

## **ART. 32**

### **DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 33**

### **NORMA DI CHIUSURA E RINVII NORMATIVI**

1. L'Appaltatore, partecipando alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si rinvia alla LP n. 23/1990 e ss.mm. e ii. e al relativo regolamento di attuazione DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., alla LP n. 2/2016 e ss.mm. e ii., alla LP n. 2/2020 e ss.mm. e ii.